



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

Piazza Roma, 2 – 63839 – Servigliano (FM)

ORIGINALE

ORDINANZA N. 4 DEL 12-03-2020

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA SU AREE PUBBLICHE CONSEGUENTE ALLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L'anno duemilaventi addì dodici del mese di marzo,

IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19” e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del Decreto – legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 che adotta “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili

sull'intero territorio nazionale (20A01475)", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 55 del 04.03.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo concernente: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RILEVATO che il decreto in data 9 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020;

VISTO infine, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla GU n. 64 del 11-3-2020;

PRESO ATTO che:

- in particolare è stata estesa a tutto il territorio nazionale la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. R del sopra citato Decreto dell'8 marzo, in base alla quale le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, dovranno essere chiusi;

- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ed anche locale;

CONSIDERATO che il mercato quindicinale che si svolge a Servigliano il 1° e 3° lunedì di ogni mese, per la sua conformazione e disposizione non consente, al momento, di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f) dell'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020, n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n.59 dell'8 marzo 2020 ed in particolare "l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori";

RITENUTO INDISPENSABILE, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, non consentire lo svolgimento del predetto mercato, fino al 25 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti di persone;

VISTO l'articolo 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

la sospensione, fino al 25 marzo 2020, del mercato quindicinale che si svolge a Servigliano il 1° e 3° lunedì di ogni mese per quanto riguarda anche la vendita di soli generi alimentari;

la Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza, con l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle relative sanzioni.

DISPONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio del Comune di Servigliano e trasmessa a:

- Stazione Carabinieri di Servigliano
- Polizia Locale sede
- Confartigianato
- Confcommercio
- Coldiretti Ascoli Fermo

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR di Ancona o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla civica Residenza, 12 marzo 2020

IL SINDACO
Avv. Marco Rotoni

